

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4219 di Martedì 17 aprile 2018

Rifiuti: rettificati diversi codici CER

Una tabella di confronto con evidenziate le modifiche e fornisce alcune indicazioni operative.

L'Unione Europea ha provveduto a rettificare la descrizione di diversi codici d'identificazione dei rifiuti, introdotto con un'apposita Decisione ora modificata.

Ricordiamo che la piena applicabilità dell'elenco definito con tale Decisione, è stata sia ribadita dal Ministero.

Queste modifiche sono già applicabili a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, cioè dal 06/04/2018.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0499] ?#>

Riportiamo una tabella di confronto, in cui abbiamo evidenziato in grassetto le modifiche, ed alcune indicazioni operative.

Codice cer	Descrizione precedente	Descrizione modificata
01 05 05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
02 02	Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	Rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 06 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
05 01 04*	Fanghi di alchili acidi	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
06 09 02	Scorie contenenti fosforo	Scorie fosforose
07 02 17	Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	Rifiuti contenenti siliconi , diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 07 07*	Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	Fondi e residui di reazione , alogenati
07 07 08*	Altri residui di distillazione e residui di reazione	Altri fondi e residui di reazione
08 03 19*	Oli disperdenti	Oli dispersi
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	

		Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto ? fissaggio
10 01 01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 15	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 03 16	Scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
11 01 11*	Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	Soluzioni acquose di lavaggio , contenenti sostanze pericolose
11 01 12	Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	Soluzioni acquose di lavaggio , diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 02 02*	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 05*	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
13 03	Oli isolanti e oli termovettori di scarto	Oli isolanti o oli termoconduttori usati
13 03 01*	Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	Oli isolanti o oli termoconduttori , contenenti PCB
13 03 06*	Oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e oli termovettori	Oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09*	Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili	Oli isolanti e oli termoconduttori , facilmente biodegradabili
13 03 10*	Altri oli isolanti e oli termovettori	Altri oli isolanti e oli termoconduttori
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche , diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
17	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
17 05	Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio	Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 10 03*	Frazioni leggere di frammentazione (<i>fluff-light</i>) e polveri, contenenti sostanze pericolose	Fluff ? frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	Frazioni leggere di frammentazione (<i>fluff-light</i>) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	Fluff ? frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	Rifiuti della pulizia delle fognature

Tra le varie modifiche, in particolare segnaliamo quelle riguardanti i seguenti codici:

- Capoconto 02 02: i codici si riferiscono ad attività di lavorazione, e non più di trasformazione, di carne e pesce;
- 11 01 12: il riferimento al codice 10 01 11 non è corretto in quanto non esiste. A nostro parere il codice corretto è il 11 01 11*;
- Capoconto 17: identifica ora rifiuti derivanti da operazioni di costruzioni e demolizione, pertanto slegato dalla tipologia d'impresa che li ha generati (es: impiantisti);
- 20 03 06: la nuova descrizione risulta più chiara ed attinente alle operazioni di manutenzione e spurgo delle fognature.

A nostro parere queste modifiche non dovrebbero incidere sull'assegnazione dei codici attualmente utilizzati. Consigliamo comunque di verificare che le nuove descrizioni rispondano alla reale situazione, in caso contrario potrebbe rendersi necessaria una riassegnazione dei codici.

In merito alla gestione dei documenti:

- Dall'entrata in vigore di queste rettifiche, su registri e formulari occorrerà utilizzare le nuove descrizioni. Nel caso dei registri di carico e scarico, per i rifiuti ancora in carico a nostro parere non occorre modificare le descrizioni già riportate sul registro, ma occorrerà utilizzare quelle nuove al momento dello scarico di tali rifiuti, indicando nelle annotazioni la modifica;

Interpreta®

Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 (2014/955/UE) - Modifica alla decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it